

**I.A.C.P. della PROVINCIA  
DI CAMPOBASSO**

Via Monte Grappa n.23  
86100 Campobasso

**Progetto ex art. 23 commi 14 e 15 del  
D. Lgs. n. 50/2016**

## 1- RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Le coperture assicurative di seguito esplicitate sono state elaborate a tutela dello I.A.C.P. di Campobasso per le responsabilità derivanti dalle attività istituzionalmente previste nell'erogazione dei servizi, a tutela patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché a tutela delle risorse umane interne.

I lotti oggetto di gara sono:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Copertura assicurativa contro gli infortuni</i>	66512100-3	P	€ 1.500,00
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>€ 1.500,00</b>

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
2	<i>Copertura assicurativa a tutela dei danni ai veicoli di dipendenti in missione</i>	66514110-0	P	€ 2.000,00
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>€ 2.000,00</b>

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
3	<i>Copertura assicurativa a tutela delle responsabilità dell'Ente</i>	66516400-4	P	€ 15.000,00
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>€ 15.000,00</b>

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
4 <sup>2</sup>	<i>Copertura assicurativa a tutela dei danni al</i>	66515200-5	P	

	<i>patrimonio dell'Ente</i>			€ 105.000,00
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>€ 105.000,00</b>

## 2- INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € **0,00** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

## 3- PROSPETTO ECONOMICO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il **valore massimo** stimato **dell'appalto**, è pari ad € **144.083,33** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così ripartito:

n. Lotto	Oggetto del lotto	Importo a base di gara €	Importo rinnovo €	Importo proroga €	Totale €	CIG
1	Infortuni	€ 1.500,00	=====	€ 250,00	€ 1.750,00	
2	Danni Accidentali	€ 2.000,00	=====	€ 333,33	€ 2.333,33	
3	RCT/O	€ 15.000,00	=====	€ 2.500,00	€ 17.500,00	
4	Incendio ed Altri Eventi	€ 105.000,00	=====	€ 17.500,00	€ 122.500,00	

<b>Importo totale a base di gara</b>	<b>€ 144.083,33</b>
--------------------------------------	---------------------

## 4- CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE (SCHEMI DI POLIZZA)

Le prestazioni dell'appalto, nonché le condizioni relative ai servizi di copertura assicurativa, sono stabiliti dagli allegati D1, D2, D3, D4, "Schemi di Polizza" non sono soggetti a modifica e sono da intendersi minimi ed imprescindibili e a valere su ogni singolo lotto, pena l'esclusione dalla presente procedura.

### 4.1) SCHEMA DI POLIZZA Infortuni - D1

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

- **Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Broker** La Assidea s.r.l. affidataria del servizio da parte dell'Ente
- **Contraente** La persona giuridica che stipula l'assicurazione
- **Condizioni di Assicurazione** Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
- **Dipendenti** Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati.
- **Franchigia** L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
- **Scoperto** la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
- **Garanzia** La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
- **Indennizzo** La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
- **Infortunio** L'evento dovuto a causa violenta fortuita che produca lesioni corporali obiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea, e/o delle spese di cura.
- **Premio** La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
- **Risarcimento** La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
- **Rischio** La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
- **Sinistro** Il verificarsi della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società** L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA  
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA  
CONTRO I DANNI DA INFORTUNI**

**LA SOCIETA' ASSICURA**

**1.01**

**PUNTI DI RISCHIO - PERSONE ASSICURATE**

<b>1.1</b>	<b>Amministratori (Commissario)</b>
<b>1.2</b>	<b>Direttore Generale</b>
<b>1.3</b>	<b>Dipendenti in missione con mezzo proprio</b>
<b>1.4</b>	<b>Dipendenti a bordo di mezzi in uso all'Amministrazione</b>

**PER I DANNI CONSEGUENTI A:**

**1.02**

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura i soggetti di cui al precedente punto 1.01 per i danni da questi subiti in seguito ad **Infortunio** intendendosi, per tale l'evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.

L'assicurazione viene stipulata dal Contraente per conto altrui.

Le garanzie, di cui al presente contratto di assicurazione, sono prestate con un limite per sinistro e per anno di Euro 2.000.000,00, indipendentemente dal numero degli assicurati.

**1.03**

**ESTENSIONE DI GARANZIA**

**Si intendono assicurati gli infortuni derivanti da:**

- Uso, guida e trasporto su veicoli e natanti;
- Stato di ubriachezza, purché non alla guida di veicoli;
- aggressione, violenze, tumulti popolari, atti vandalici o terroristici quando anche abbiano movente politico, economico sociale e sindacale a condizione che l'Assicurato non ne sia promotore o partecipante attivo
- Partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- Rotture tendinee sottocutanee;
- stato di malore, vertigini, Incoscienza, influenze termiche o atmosferiche, colpi di sole o calore;
- imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- stato di guerra, dichiarata o non, che sorprenda l'Assicurato mentre si trovi allo estero in un paese che, fino al momento del suo ingresso, risultava essere in pace, per una durata massima di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.
- partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su natanti, aeromobili o elicotteri in servizio pubblico e/o di pubblico interesse (militari, protezione civile e/o assimilati) di linee regolari, o a voli charter e straordinari effettuati, sempre come passeggeri su aeromobili eserciti da società di traffico aereo regolarmente abilitate, quand'anche si verificassero eventi delittuosi, comunque motivati, quali ad esempio attentati, atti di pirateria, di sabotaggio o dirottamenti; in quest'ultima evenienza la garanzia si intende operante anche per il rimpatrio o il

---

trasferimento dal luogo ove l'Assicurato fosse stato dirottato alla destinazione originariamente indicata sul biglietto

**Sono inoltre equiparati a Infortunio:**

- l'annegamento e l'asfissia non patogena;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
- la folgorazione da scariche elettriche in genere;
- gli avvelenamenti provocati da ingestione o assorbimento di cibo e di altre sostanze tossiche o patogene;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali e a punture d'insetti e non;
- l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
- il contatto con i corrosivi;
- le ernie traumatiche, le lesioni (eccezion fatta per gli infarti) causate da sforzi muscolari.

**1.04**

**ESCLUSIONI**

**Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da:**

- guida e uso di aeromobili, ferma restando la garanzia del passeggero inclusa nel precedente paragrafo;
- proprie azioni delittuose;
- **guerre o insurrezioni, limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;**
- eruzioni vulcaniche o fenomeni tellurici;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche.

**1.05**

**DECORRENZA ED EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

La garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento del premio alla firma e cesserà alle ore 24 del giorno di scadenza contrattuale indicato in polizza, fermo quanto stabilito alla condizione contrattuale 2.09.

**1.06**

**DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI INDENNIZZO**

**La presente assicurazione prevede l'indennizzo dei seguenti casi:**

## Morte

Quando l'infortunio provochi la morte dell'Assicurato, verrà liquidato ai beneficiari (che, salvo contraria indicazione, si intendono gli eredi legittimi) l'intero capitale predisposto per tale evenienza nella scheda di adesione.

## Morte presunta

Qualora a seguito di evento contemplato nel presente contratto, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto un decesso, la Società liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi sei mesi dall'istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli art. 60 e 62 del C.C.

Si conviene che, qualora successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l'Assicurato risultasse in vita la Società avrà diritto alla restituzione dell'indennizzo erogato.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'indennizzo dell'invalidità permanente eventualmente patita.

## Invalidità permanente

Per l'invalidità permanente si intende il pregiudizio o la riduzione, definitivi e irrimediabili, della capacità generica di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo.

Quando l'invalidità sia totale o di grado superiore al 50% (vedasi capoverso successivo) verrà liquidato l'intero massimale previsto per tale caso.

Nell'eventualità in cui l'invalidità permanente sia parziale la sua dimensione percentuale verrà stabilita mediante accertamenti sanitari, da effettuarsi da medici specialisti e/o medici legali i cui nominativi dovranno essere messi a conoscenza del Contraente, e facendo riferimento alla tabella 1 allegata al DPR 1124/1965 (tabella INAIL) ed i criteri previsti dall'art. 78 del suddetto decreto.

Qualora l'infortunio colpisca una persona le cui condizioni fisiche risultino menomate da inabilità preesistenti allo infortunio stesso, il grado d'invalidità sarà determinato dalla presente formula:

$$\frac{\text{grado di integrità preesistente} - \text{Meno} - \text{grado di integrità valutata dopo l'infortunio}}{\text{grado d'integrità preesistente}} \times 100$$

---

L'indennizzo liquidabile in caso di invalidità permanente parziale e di grado inferiore al 50% sarà una somma pari alla percentuale di invalidità accertata moltiplicata per il massimale indicato nella scheda di adesione.

#### **Anticipo di indennizzo**

per invalidità permanente di grado superiore al 10% l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo d'indennizzo.

Tale richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni dopo l'inoltro della denuncia di sinistro.

La Società, entro i 30 giorni successivi, provvederà alla erogazione di un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari, risulterà al momento indennizzabile.

Non si darà luogo ad erogazione di anticipi quando sussistano giustificati dubbi sull'indennizzabilità del danno.

La Società qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l'indennizzo per l'invalidità permanente da infortunio e l'assicurato sia deceduto entro due anni dall'evento, ed in conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra questo e l'indennizzo determinato per il caso morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.

#### **Rimborso Spese di Cura**

In caso di infortunio, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente e sino a concorrenza del massimale convenuto, la Società rimborserà le spese sostenute per:

- spese ospedaliere o cliniche, rette di degenza in ospedale o in clinica;
- onorari a medici, chirurghi, assistenti ed anestesisti;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, diritti di sala e materiali di intervento;
- spese per il trasporto su ambulanza e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o ambulatorio;
- spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente laddove tale garanzia viene prestata.



A tal fine, la Società invierà a quest'ultimo una proposta di indennità.

Qualora, in fase di liquidazione, insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, le parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

### 2.01

#### OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Per tutti i gruppi di Assicurati richiamati nella scheda di adesione, l'Ente comunicherà inizialmente gli elementi variabili di polizza costituita dal monte presunto di: numero degli Assicurati ( categorie di cui ai punti 1.1 e 1.2 ), del numero di Kilomertri (categorie di cui al punto 1.3) e del numero di veicoli (categorie di cui al punto 1.4).

Ad ogni scadenza anniversaria, il Contraente comunicherà alla Società, per il tramite del Broker, i dati reali definitivi inerenti il periodo di assicurazione trascorso.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede, fornito dichiarazioni inesatte o incomplete sulle generalità o sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente non percepita.

### 2.02

#### PAGAMENTO DEL PREMIO E SUA COSTITUZIONE

Il premio sarà relativo esclusivamente ai gruppi di Assicurati richiamati nella scheda di adesione.

Essendo prevista una regolazione annua posticipata, computata sulla base delle dichiarazioni del Contraente, il premio risulta così costituito:

- da una rata convenuta, pagata anticipatamente, ad ogni scadenza anniversaria e determinata in base al costo della copertura per il monte presunto dichiarato dal Contraente in sede di sottoscrizione del contratto per ciascuna categoria di Assicurati;
- da una regolazione conteggiata al termine di ogni annualità che darà adito ad una regolazione finale (attiva, passiva o nulla ).

La prima rata di premio verrà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto, per il tramite del Broker.

Per gli importi delle rate successive, la Società riconosce un termine di 100 giorni dalla data della scadenza anniversaria.

Trascorso il termine dei 100 giorni, l'assicurazione rimane sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, l'Ente deve fornire alla Società (per il tramite del Broker), i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 100 giorni dalla data di ricezione dell'atto di regolazione del premio.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a (60) giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, per il tramite del broker. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

CATEGORIE	PARAMETRO	PREMIO UNITARIO LORDO
Gruppo 1.1	n. 1	
Gruppo 1.2	n. 1	
Gruppo 1.3	km. 10.000	
Gruppo 1.4	n. 7	

**2.03**

#### **FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC), fax ecc..., per il tramite del broker di cui al successivo art. 2.14.

Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

**2.04**

#### **PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI**

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

##### **a) Adempimenti a carico della Società**

1. La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di medici specialisti presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
2. La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle stesse sono effettuate dalla Società a mezzo di medici specialisti del tipo di lesione interessata; all'uopo l'assicurato si sottoporrà a visita medica di controllo fornendo ogni documentazione medica necessaria alla determinazione dell'invalidità;
3. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'Ente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno;
4. Entro e non oltre 30 giorni dalla visita di controllo definitiva la Società, ove l'infortunio sia ammesso a garanzia, s'impegna ad inviare al beneficiario una proposta d'indennizzo indicando analiticamente ogni singola voce indennitaria.
5. La Società provvederà al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato.

##### **b) Adempimenti a carico dell'Ente**

1. I sinistri devono essere denunciati alla Società per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne è venuta a conoscenza;
2. La denuncia di cui al punto precedente conterrà la data ed il luogo in cui si è verificato l'evento, una sua descrizione circostanziata e, in genere, indicazioni che ne consentano la descrizione più ampia possibile;
3. l'Ente provvederà inoltre all'invio di certificato medico.

##### **c) Osservazione del bilancio tecnico**

E' fatto obbligo alla Società assicuratrice di redigere e inviare all'Ente, per il tramite del Broker, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- Nr. del sinistro
- Data e luogo dell'accadimento
- Data della denuncia
- Cognome e nome del danneggiato

- Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- Stato della pratica

**2.05**

#### **FACOLTA' DI RECESSO**

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R.

In tale evenienza, le garanzie prestate con il presente contratto rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni da ricevimento dell'avviso di recesso.

Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonchè ogni altro onere di carattere tributario.

**2.06**

#### **RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA**

La Società rinuncia all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile salvo i casi di dolo.

**2.07**

#### **ALTRE ASSICURAZIONI**

Il presente contratto é stipulato indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative per le quali il Contraente in sede di stipula della presente polizza è esonerato dalla denuncia preventiva.

**2.08**

#### **TASSE – IMPOSTE**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**2.09**

#### **DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà decorrenza alle ore 24:00 del 15/07/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 15/07/2019. In tale data il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni, mentre all' Ente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate in tale data.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente, eventualmente onde poter esperire le procedure concorsuali, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 2 mesi oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

**2.10**

#### **RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE – FORO COMPETENTE**

Per tutto quanto non risulti qui espressamente pattuito, vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile.

Le Condizioni generali di Assicurazione in stile od eventuali altre condizioni riportate a stampa devono intendersi prive di effetto.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

**2.11**

#### **RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE**

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari - o soltanto qualcuno di essi - non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso la Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che la Contraente fosse tenuta a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano all'azione di Responsabilità Civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene pagata agli stessi sotto deduzione, a favore della Contraente, delle spese sostenute da quest'ultima.

**2.12**

#### **COASSICURAZIONE E DELEGA**

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
2+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 2.14, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

## 2.13

### BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

## 2.14

### GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea Srl, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000505802, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 16, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

Al predetto Broker spetterà un compenso in percentuale da calcolarsi sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica del presente contratto.

## 2.15

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

---

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

---

**GRUPPI DI PERSONE ASSICURATE E GARANZIE ASSICURATE**

**Gruppo 1.1**

RISCHIO AMMINISTRATORI (Commissario)

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.1 ( c.d. Amministratori)** si precisa che la garanzia Infortuni é prestata per ciascun Amministratore sia per l'evento avvenuto in servizio o per causa di servizio (compresi i tumulti popolari) sia per quello verificatosi in occasione di missioni e/o trasferte o per l'espletamento di attività istituzionali anche fuori dalla sede ordinaria dell'Ente, ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione (RISCHIO IN ITINERE).

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00

**Gruppo 1.2**

RISCHIO DIRETTORE GENERALE

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.2 (c.d. Direttore)** si precisa che la garanzia Infortuni é prestata sia per l'evento avvenuto in servizio o per causa di servizio (compresi i tumulti popolari) sia per quello verificatosi in occasione di missioni e/o trasferte o per l'espletamento di attività di servizio fuori dalla sede ordinaria dell'Ente, ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione (RISCHIO IN ITINERE).

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00

**Gruppo 1.3**

RISCHIO DIPENDENTI CONDUCENTI/TRASPORTATI IN MISSIONE CON IL PROPRIO MEZZO

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.3 (c.d. dipendenti in missione)** si precisa che la garanzia é prestata per ciascun dipendente dell'Ente che per ordine e conto della Contraente, riscontrabile su documenti ufficiali, si trova in qualità di guidatore e/o trasportato su mezzi non di proprietà di questa, dal momento in cui vi salgono a quello in cui ne discendono, o si prestino ad operazioni (riparazioni, manovre a spinta, etc.) attorno ad esso.

L'efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita a rischi di mansione o di carica e alle attività svolte per conto dell'Ente (compresi trasferimenti, missioni, etc ) ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione(RISCHIO IN ITINERE).

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00

#### Gruppo 1.4

##### RISCHIO DIPENDENTI CONDUCENTI/TRASPORTATI CON MEZZO DELL'ENTE

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.4 ( c.d. dipendenti in missione con mezzi in uso all'Ente)** si precisa che la garanzia é prestata per ciascun dipendente dell'Ente che per ordine e conto della Contraente, riscontrabile su documenti ufficiali, si trova in qualità di guidatore e/o trasportato su mezzi in uso dell'Ente ovvero, dal momento in cui vi salgono a quello in cui ne discendono, o si prestino ad operazioni (riparazioni, manovre a spinta, etc.) attorno ad esso.

L'efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita a rischi di mansione o di carica e alle attività svolte per conto dell'Ente (compresi trasferimenti, missioni, etc ) ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione(RISCHIO IN ITINERE).

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00

Agli effetti dell' art. 1341 del C.C., la Società e l'Ente Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.02 - Pagamento del premio e sua costituzione
- 2.03 - Forma delle comunicazioni
- 2.04 - Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico
- 2.05 - Facoltà di recesso
- 2.09 - Decorrenza e durata del contratto
- 2.12 - Coassicurazione e delega
- 2.14 - Gestione del contratto

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

## 4.2) SCHEMA DI POLIZZA Danni Accidentali – Allegato D2

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

- **Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Broker** La Assidea srl affidataria del servizio da parte dell'Ente
- **Contraente** La persona giuridica che stipula l'assicurazione
- **Condizioni di Assicurazione** Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
- **Dipendenti** Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati.
- **Franchigia** L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
- **Scoperto** la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
- **Garanzia** La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
- **Indennizzo** La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
- **Premio** La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
- **Risarcimento** La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
- **Rischio** La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
- **Sinistro** Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società** L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA**  
**DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI VEICOLI**  
**DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI**

**Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione e Somme Assicurate**

La Società assicura i veicoli utilizzati dai lavoratori dipendenti di ogni ordine e grado, dal Direttore Generale, dagli Amministratori (e/o Struttura Commissariale), nonché dagli obiettori di coscienza assegnati al Contraente, dai volontari, dalle persone non in diretto rapporto di dipendenza con il Contraente ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo, dalle persone che intrattengono incarico professionale e/o di collaborazione coordinata e continuativa con il Contraente (di seguito denominato anche "Ente"), compreso il servizio di protezione civile, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, compreso il rischio in itinere, per le quali sia intervenuta regolare autorizzazione.

Detti veicoli si intendono assicurati contro tutti i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- COLLISIONE con altri veicoli;
- URTO contro qualsiasi ostacolo;
- RIBALTAMENTO;
- USCITA di strada durante la circolazione;
- SOSTE E FERMATE;
- INCENDIO – AZIONE DEL FULMINE;
- ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL SERBATOIO O DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE;
- SPESE SOSTENUTE E GUASTI ARRECATI allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne i danni;
- EVENTI SOCIO-POLITICI E NATURALI, compresi quelli da incendio, in conseguenza di trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, grandine e frane, nonché determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi in genere;
- EVENTI DIVERSI, quali rotture di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere;
- FURTO E/O RAPINA (consumati o tentati);
- DANNI PRODOTTI AL VEICOLO nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso;
- DANNI DA CIRCOLAZIONE conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- TRAINO attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano;
- ROTTURE CRISTALLI, entro il limite di € 500,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di uno degli eventi compresi in polizza, entro il limite di € 500,00.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dalle parti accessorie forniti dalla casa costruttrice, purché stabilmente installate sul veicolo.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa alla circolazione nei territori per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

**La somma assicurata per ciascun veicolo è pari a € 25.000,00 (venticinquemila), ed è prestata, per singolo sinistro, con uno scoperto del 10% col minimo di euro 250,00.**

**Art. 2 Esclusioni**

L'assicurazione non è operante quando:

- il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- i danni sono determinati od agevolati da dolo della persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- i danni sono direttamente e indirettamente dovuti e/o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento, derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
- direttamente e indirettamente dovuti e/o causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- durante la partecipazione a corse, gare e relative prove.

**Art. 3 Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno sarà pari:



- 
- a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d'uso per le parti non meccaniche, nel limite del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro;
- b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero (intendendosi per valore commerciale il valore desunto dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro di cui Quattroruote).

Da detto indennizzo verrà comunque dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l'Ente ed i dipendenti sono esonerati, fermo restando l'obbligo dell'avviso in caso di sinistro di cui all'art. 1910 del codice civile), riguardanti gli stessi rischi, eventualmente stipulate dai proprietari degli veicoli assicurati.

La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno nella forma a Primo Rischio Assoluto, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

#### **Art. 4 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico**

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

##### **a) Adempimenti a carico della Società assicuratrice.**

- a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
- a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;
- a.3) La Società assicuratrice, entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'Ente Contraente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno ed entro il medesimo periodo provvederà alla stima dell'indennizzo dovuto;
- a.4) La Società Assicuratrice s'impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio;**
- a.5) La Società si impegna a dare comunicazione all'Ente Contraente dell'avvenuta definizione del sinistro con le modalità di cui al successivo art. 6) o, in caso contrario, a fornire le motivazioni di una eventuale impossibilità a definirlo;

##### **b) Adempimenti a carico dell'Ente Contraente.**

- b.1) in caso di sinistro la Contraente dovrà darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza; dovrà inoltre essere trasmessa alla Società una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal dipendente anche davanti al suo dirigente, nei termini di cui al DPR 445/2000, dalla quale risulti una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e/o Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro;
- b.2) in ogni caso dovrà essere trasmessa una dichiarazione del dirigente della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, che attesti che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio fuori dall'ufficio;
- b.3) In caso di sinistro l'Assicurato dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall'Assicurato sono a carico della Società, quand'anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.

##### **c) Osservazione del bilancio tecnico**

E' fatto obbligo alla Società assicuratrice di redigere e inviare all'Ente, per il tramite del Broker, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente art. 4), punto b.1);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Ente Contraente);
- ammontare del danno richiesto;

- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

#### **Art. 5 Controversie in fase di liquidazione**

La liquidazione dei danni subiti dall'Ente avverrà mediante accordo diretto tra le parti. A tal fine, la Società dovrà inviare all'Ente una proposta di indennizzo.

In fase di liquidazione qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, le parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

#### **Art. 6 Liquidazione dell'indennizzo**

Ricevuta la documentazione richiesta la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro i tempi previsti al precedente art. 4). L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni, sarà ricalcolato in base al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso la Società rimetterà l'indennizzo liquidabile a termini di contratto all'Ente Contraente, che stipula il presente contratto in adempimento all'art. 19 del D.P.R. n. 384/90, perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto all'indennizzo risarcimento. Contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, l'Ente rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno indennizzato valida a tutti gli effetti ed erga omnes.

#### **Art. 7 Recuperi**

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società per il tramite del Broker di cui all'art. 19. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

#### **Art. 8 Costituzione del premio**

Il premio sarà computato moltiplicando il premio unitario convenuto per i chilometri complessivamente percorsi in un anno dai veicoli di cui al precedente art. 1.

Per ciascuna annualità assicurativa il premio risulterà costituito da una rata anticipata, determinata in via forfetaria e provvisoria all'atto della stipulazione della polizza sulla base del chilometraggio annuo preventivato in **KM. 10.000, considerata quale premio minimo**, e da una eventuale regolazione attiva o nulla computata sulla base dei dati chilometrici riferiti all'uso dei veicoli degli Amministratori comunicata a consuntivo dall'Ente.

Inoltre:

- l'Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli;
- nel caso di dichiarazioni inesatte sul numero dei chilometri di missioni la Società riconoscerà la piena validità del contratto salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio;
- l'Ente fornirà alla Società per il tramite del Broker, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità trascorsa, il numero dei chilometri di missioni effettuati nello stesso periodo.

#### **Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto**

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, ovvero all'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 19, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione

Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui al precedente art. 8.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima saranno versate entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Gli eventuali premi di regolazione di cui al precedente art. 8) saranno versati entro 100 giorni dalla presentazione degli atti di regolazione da parte della Società.

Trascorsi i termini fissati per il pagamento l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

#### **Art. 10 Durata del contratto**

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 15.07.2018, alle ore 24:00 del 15.07.2019, e non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a mantenere l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 2 mesi oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

#### **Art. 11 Facoltà di recesso**

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi

mediante lettera raccomandata A.R. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

#### **Art. 12 Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia a favore della Contraente all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile.

#### **Art. 13 Imposte**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 14 Riferimento al codice civile – Foro competente**

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

#### **Art. 15 Coassicurazione e Delega**

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicratrice Delegataria	
2.	Coassicratrice	
3.	Coassicratrice	
4.	Coassicratrice	
4+n.	Coassicratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 19, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

#### **Art. 16 Buona fede**

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

#### **Art. 17 Forma delle comunicazioni**

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., per il tramite del broker di cui al successivo art. 19.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

#### **Art. 18 Altre assicurazioni**

Il presente contratto è stipulato indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative pur nel rispetto della massima indennità dovuta all'assicurato ai sensi del 3° comma dell'art. 1910 c.c.

All'uopo, in caso di indennizzo, la Società solvente in deroga al 4° comma dell'art. 1910 c.c. rinuncerà al diritto di regresso verso gli altri assicuratori del medesimo rischio.

#### **Art. 19 Gestione del contratto**

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea Srl, con sede operativa in Piazza V. Emanuele n.23, in Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: [gestione.area3@pec.assidea.it](mailto:gestione.area3@pec.assidea.it), in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000505802, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 15, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicratrice.

Al Broker spetterà un compenso di mercato/o stabilito in percentuale da calcolarsi sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica dei contratti e dei servizi oggetto del presente Discipinare.

## Art. 20 Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 4 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico
- Art. 8 Costituzione del premio
- Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto
- Art. 11 Facoltà di recesso
- Art. 15 Coassicurazione e Delega
- Art. 18 Altre assicurazioni
- Art. 19 Gestione del contratto

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

### 4.3) SCHEMA DI POLIZZA RCT/O – Allegato D3

Le condizioni di seguito riportate prevarranno, in caso di discordanza, su eventuali Condizioni Generali di Assicurazione e/o altre condizioni riportate a stampa dalla Società aggiudicataria del presente servizio.

#### DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

**Nel testo che segue devono intendersi per:**

**Assicurato**

La persona fisica o giuridica nell'interesse della quale è prestata garanzia

**Broker**

La Assidea S.r.l. affidataria del servizio da parte dell'Ente.

**Contraente/Ente**

La persona giuridica che stipula l'assicurazione

**Condizioni di assicurazione**

Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale

**Franchigia**

L'importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico

**Garanzia**

La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo

<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal contraente alla Società per la prestazione di garanzia
<b>Risarcimento</b>	La somma che la Società eroga agli aventi diritto in caso di sinistro
<b>Richiesta di Risarcimento</b>	Qualsiasi citazione in giudizio od altra richiesta di qualunque tipo emessa nei confronti dell'Assicurato, oppure qualsiasi comunicazione scritta che faccia riferimento ad un fatto illecito inviata all'Assicurato
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso
<b>Scoperto</b>	La percentuale del danno convenuta a carico del contraente
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Società</b>	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione
<b>Terzi</b>	Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Contraente e dall'Assicurato fatta eccezione per i Dipendenti esclusivamente in caso di operatività di quanto previsto all'art. 2 lettera b).

**1. CONDIZIONI DI GARANZIA  
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE  
DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

**Art. 1 Destinatari dell'assicurazione**

Destinatari dell'assicurazione prestata con il presente contratto, di seguito denominati assicurato, sono lo I.A.C.P. della Provincia di Campobasso e tutti coloro i quali vantano un rapporto, anche convenzionale, di immedesimazione organica con l'Ente (Amministratori, Segretario/Direttore Generale, Dirigenti e Dipendenti di ogni ordine e grado, volontari anche in servizio sostitutivo civile, borsisti, tirocinanti, apprendisti, addetti in formazione lavoro, lavoratori socialmente utili, etc.), con la precisazione che per tali soggetti l'Ente non è considerato terzo.

**Art. 2 (Oggetto dell'assicurazione)**

**a) Responsabilità civile verso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, alle condizioni del presente contratto e nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, per morte, lesioni personali o danneggiamento a cose/animali in conseguenza di un fatto verificatosi durante il periodo dell'assicurazione, in dipendenza della responsabilità civile derivante dall'esercizio di attività o competenze istituzionalmente previste, consentite o attribuite all'Ente anche da regolamenti ed atti amministrativi, nonché da atti, azioni od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o servizi e di ogni altra attività non espressamente esclusa dalle condizioni di polizza.

Per l'Ente debbono intendersi come terzi anche i Dipendenti per tutti quegli eventi non configurabili al successivo punto b) ed i restanti assicurati quando fruiscano delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Ente, nonché quanto subiscano il danno in qualità di cittadini e/o per le cose di loro proprietà.

Fermo quanto sopra, si indica esclusivamente a titolo esemplificativo e non limitativo, che tra le competenze sono annoverate anche le seguenti attività:

- per la proprietà e/o conduzione e/o uso a qualunque titolo di beni mobili ed immobili, anche ai sensi dell'art. 840 comma 1 c.c., compresi ascensori, montacarichi, terreni, cartelli ed insegne, giardini e piante anche di alto fusto, parchi, strade private, cancelli e sbarre anche elettrici, parcheggi, aree e recinzioni, manufatti, musei, teatri, scuole, asili, biblioteche etc.; **si precisa che per tale garanzia la polizza opererà in eccedenza rispetto al massimale di Euro 1.000.000,00 (Sezione RCT polizza Globale Fabbriato stipulata dall'Ente con la Compagnia aggiudicataria del Lotto 4 della presente procedura) per le garanzie comuni ad entrambi i contratti; per le garanzie previste esclusivamente dalla presente polizza, la stessa opererà dal "primo euro" cioè per differenza di condizioni rispetto alla stessa Sezione RCT di cui sopra;**
- per la proprietà e/o conduzione/esercizio/gestione a qualunque titolo di reti idriche e fognature, comprese opere di captazione, impianti anche di potabilizzazione, depurazione (anche con uso di prodotti chimici) e sollevamento, tubazioni e condotte in genere, condotte forzate, pozzi, serbatoi, cantieri e/o loro pertinenze, linee e cabine elettriche, stazioni e ponti radio, etc.;
- ai sensi dell'art. 2049 C.C.; anche quale committente di lavori e servizi ceduti in appalto e/o subappalto, nonché quale preposto alla custodia, al presidio, e/o alla gestione di opere, manufatti, impianti anche sportivi, ecc., tanto di sua proprietà quanto di proprietà di terzi. Si intendono compresi i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli a motore non di proprietà od in uso all'Ente ed utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati, durante lo svolgimento di missioni od incarichi commissionati dall'Ente stesso;
- in occasione di lavori di costruzione, ampliamento, di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti direttamente dall'Ente, per i danni verificatisi durante e dopo lo svolgimento di tali attività;
- per l'attività di organizzazione di convegni, congressi, mostre, fiere, seminari, stages, corsi anche di formazione, addestramento o istruzione professionale, concorsi interni ed esterni, visite guidate, attività ricreative in genere, gestiti direttamente ovvero affidati a terzi, presso i locali di proprietà del Contraente, ovvero in altre strutture esterne;
- dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- per i danni occorsi a cose altrui detenute dal Contraente a qualsiasi titolo;
- per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- dall'esercizio delle attività di cui all'art. 2050 del C.C.;
- per interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- per la proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali;
- per proprietà e/o gestione di mense, bar distributori automatici di cibi e/o bevande compresi i danni cagionati dai prodotti successivi alla loro somministrazione;
- per i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti, segretario/direttore generale, amministratori, ecc., in sosta nell'ambito delle sedi dell'Ente e/o delle aree a tale scopo riservate;
- per i danni a cose trasportate su veicoli utilizzati da amministratori, dipendenti, collaboratori, segretario/direttore generale, ecc. (con esclusione di veicoli di proprietà od in uso all'Ente a qualsiasi titolo) occorsi in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio;
- per la responsabilità civile personale dei dipendenti e addetti a qualunque titolo dell'Ente e/o di chiunque svolga attività anche in rappresentanza e/o per conto e/o ordine dell'Ente, derivanti dallo svolgimento delle loro mansioni e/o funzioni e anche se demandati a prestare la loro attività/funzione per conto di terzi.

Si intendono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo di darne avviso all'Assicuratore.

#### **b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, Dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni o eccedenti, nonché del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, sofferti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30.06.65 n. 1124 nonché i prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24.06.1997 n. 196 per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

## Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si sono verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della polizza o, se antecedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.500.000,00 per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

In caso di esistenza di altre assicurazioni, la presente estensione opera per le somme eccedenti previste per lo stesso rischio da eventuali polizze preesistenti purché valide ed operanti, ovvero per la parte di rischio, o di massimale, non coperta dalle medesime.

L'assicurazione (RCT/RCO) é inoltre operante :

- per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del D.Lgs n. 494/06 e del D.Lgs. n. 626/94 e loro modifiche ed integrazioni nella norma vigente, del D.Lgs n. 81/2008, nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro. Si intende altresì compresa la responsabilità personale in capo ai dipendenti ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti da tali normative;
- per le richieste di risarcimento, per il regresso e per le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS (anche ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222) e/o da enti previdenziali (o similari) in genere;
- per la responsabilità civile derivante agli assicurati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per i danni patrimoniali (non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose) cagionati a terzi e dipendenti purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo;
- per i danni conseguenti a sospensione ed interruzione di attività derivanti da danni materiali;
- per la responsabilità civile dell'assicurato derivante da fatto anche doloso di persone di cui debba rispondere.

## Art. 3 (Esclusioni)

L'assicurazione non è operante per danni:

### a) responsabilità civile verso terzi

- derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- che provochino inquinamento graduale del suolo, dell'acqua e dell'aria. E' fatto salvo quanto stabilito all'art. 2 per la garanzia di danni da erogazione di acqua alterata;
- conseguenti a perdita, distruzione deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- **risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;**
- determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla D.Lgs. n. 209/2005, ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili. E' fatto salvo quanto stabilito all'art. 2 in deroga;
- conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- direttamente o indirettamente derivanti da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili.

### b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro

- derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- <sup>24</sup> conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio ed atti di guerra in genere;



- direttamente o indirettamente derivanti da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili.

#### Art. 4 (Massimali di garanzia)

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati:

RCT	Euro 3.000.000,00 per sinistro
	Euro 3.000.000,00 per persona
	Euro 3.000.000,00 per danni a cose e/o animali
RCO	Euro 3.000.000,00 per sinistro
	Euro 1.500.000,00 per persona

#### Art. 5 (Limiti e sottolimiti di risarcimento)

Fermo quanto indicato al precedente art. 4) la copertura assicurativa prestata con la presente polizza si intende assoggettata ai limiti di risarcimento e/o sottolimiti di risarcimento - per annualità assicurativa e/o per singolo sinistro come previsto alla seguente tabella:

Causale	Per sinistro	Per anno assicurativo
danni cagionati ad impianti e condutture sotterranei	250.000,00	
danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento, vibrazioni del terreno	250.000,00	
danni a cose derivanti da incendio		250.000,00
danni derivanti da inquinamento accidentale		250.000,00
danni per interruzioni o sospensioni di attività di terzi		250.000,00
danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		125.000,00
cose in consegna e custodia	2.500,00	100.000,00

#### Art. 6 (Durata del contratto)

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 15.07.2018 alle ore 24:00 del 15.07.2019, e non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.

In ogni caso la Società si impegna, su richiesta del contraente a mantenere l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 2 mesi oltre ogni singola scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

#### Art. 7 (Estensione territoriale al fine della validità delle garanzie)

- La garanzia "RCT" vale per danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A. e Canada.
- La garanzia "RCO" vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero per i quali sia presentata una richiesta di risarcimento in Italia.

#### Art. 8 (Diritto di rivalsa)

Nel caso in cui il danno sia generato per dolo, la Società si obbliga a malleare l'Ente Contraente di quanto debba pagare a terzi, fermo restando che è surrogata, ai sensi dell'art. 1916 del C.C., nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona, dipendente o non dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicate in questa polizza e che abbiano causato il danno per il fatto commesso.

#### Art.9 (Adempimenti a carico dell'Ente – Osservazione del bilancio tecnico - Gestione delle vertenze)

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

**a) Adempimenti a carico dell'Ente**

1. I sinistri devono essere denunciati alla Società per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta relativa a richieste di risarcimento, per il tramite del broker di cui al successivo art. 17;
2. La denuncia di cui al punto precedente conterrà la data ed il luogo in cui si è verificato l'evento cui il reclamo scritto si riferisce, una sua descrizione circostanziata oltre a riferimenti testimoniali e, in genere, indicazioni che ne consentano la descrizione più ampia possibile.

**b) Osservazione del bilancio tecnico**

La Società, su richiesta dell'Ente e/o del broker, dovrà redigere e inviare all'Ente con cadenza semestrale la statistica dei sinistri verificatisi e ad essa denunciati in tale periodo e di quelli verificatisi antecedentemente e non ancora definiti, nella quale dovranno comunque essere contenute le seguenti informazioni:

- Nr. del sinistro
- Data e luogo dell'accadimento
- Data della richiesta di risarcimento
- Data dell'apertura del sinistro
- Cognome, nome o ragione sociale del danneggiato
- Ammontare del danno richiesto
- Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- Contenzioso (si/no)
- Rivalsa / Franchigia
- Stato della pratica

L'inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

**c) Gestione delle vertenze**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Si conviene tuttavia che, in caso di procedimento penale, la designazione di legali o tecnici, sarà effettuata di comune accordo tra la Società e l'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo, restando in ogni caso le spese, entro i limiti di seguito indicati, a carico della Società. Assunta la difesa penale, la Società si impegna a proseguirla sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione del danneggiato che, qualora intervenga durante l'istruttoria, verrà ugualmente prestata qualora il Pubblico Ministero abbia, già in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse calcolato sulla base del risarcimento riconosciuto in via giudiziale o stragiudiziale.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro assicurato, entro il limite stabilito dall'art. 1917 Cod. Civ.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Ente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 10 (Costituzione e calcolo del premio)**

Fermo restando che il premio indicato nella scheda è da considerarsi quale premio minimo e comunque acquisito, il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per il totale delle retribuzioni lorde erogate, per il periodo di assicurazione, al personale avente un rapporto di impiego e/o di servizio con l'Ente, ed è costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dall'Ente stesso al perfezionamento del contratto come di seguito specificato:

- Preventivo delle retribuzioni lorde annualmente erogate: € 1.000.000,00=
- Aliquota imponibile convenuta (in funzione degli esiti della relativa procedura): .....
- Premio imponibile annuo:
- Imposte (22,25%):
- Premio lordo annuo:

e da una regolazione attiva o nulla da effettuarsi al termine del periodo di assicurazione, calcolata sui dati consuntivi.

L'Ente, ai fini della regolazione del premio del periodo di assicurazione, fornirà alla Società entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, per il tramite del broker, l'ammontare delle retribuzioni riferite a tale periodo. La Società provvederà ad emettere ed a recapitare all'Ente, per il tramite del broker, la relativa appendice contrattuale. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i termini previsti al successivo art. 11.

Salvo il caso di dolo, qualora l'Ente abbia fornito indicazioni inesatte e/o incomplete la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

#### **Art. 11 (Pagamento del premio – termini di rispetto)**

L'Ente pagherà alla Direzione della Società ovvero dell'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 17:

- a) entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto, la prima rata di premio;
- b) entro 60 giorni successivi alla presentazione i premi di eventuali appendici, compreso, per il caso delle appendici di regolazione del premio, l'eventuale conguaglio di cui al precedente art. 10;
- a) entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità, le rate di premio successive alla prima.
- d) entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta, gli eventuali recuperi delle franchigie liquidate dalla Società ai sensi dell'art.9.

Trascorsi infruttuosamente i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, verrà considerata come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economico Finanziaria del Contraente a condizione che:

- a) gli estremi dell'atto vengano trasmessi al Broker a mezzo lettera raccomandata, fax o mail;
- b) tale deliberazione sia fatta entro i termini previsti ai due precedenti commi.

#### **Art. 12 (Facoltà di recesso)**

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R.

In tale evenienza, le garanzie prestate col presente contratto rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

#### **Art. 13 Forma delle comunicazioni**

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., fax ecc..., per il tramite del broker di cui al successivo art. 17.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

#### **Art. 14 Altre assicurazioni**

Il contraente e l'assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'art. 1910 del codice civile. Solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza, anche parziale, delle medesime la presente polizza opererà come se le altre assicurazioni non esistessero.

#### **Art. 15 (Franchigia contrattuale)**

La garanzia RCT opera con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Ente Contraente/Assicurato pari ad Euro 1.500,00.

In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società provvederà all'integrale liquidazione del danno a favore dell'avente diritto recuperando successivamente con scadenza trimestrale le somme a carico dell'Ente a titolo di scoperto o franchigia. Quanto convenuto si rende operante anche in caso di sinistri di importo inferiore agli scoperti o franchigie indicati in polizza. La richiesta di tali somme dovrà necessariamente essere inviata all'Ente unitamente alla statistica sinistri di cui al precedente art. 9 – sub b) – Osservazione del bilancio tecnico, allegando un rendiconto dettagliato che riporti quanto dovuto a titolo franchigie e che attesti l'avvenuta tacitazione del terzo mediante pagamento del risarcimento, con la presentazione degli atti di quietanza e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro i termini previsti al precedente art. 11.

#### **Art. 16 (Coassicurazione e Delega)**

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 17), per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti anche tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune.

Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che qualsiasi comunicazione, anche sostanziale, s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle Società coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni.

- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

#### **Art. 17 (Gestione del contratto)**

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea Srl, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000505802 il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 16, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

Al predetto Broker spetterà un compenso in percentuale da calcolarsi sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica del presente contratto.

**Art. 18 (Riferimento alle norme di legge – Foro competente)**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dal codice civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente contraente.

**Art. 19 Imposte**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 20 Consenso al trattamento dei dati personali**

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 6 (Durata del contratto)
- Art. 9 (Franchigia a carico dell'Assicurato (SIR), Osservazione del bilancio tecnico, Gestione delle vertenze)
- Art. 10 (Costituzione del premio)
- Art. 11 (Pagamento del premio – termini di rispetto)
- Art. 12 (Facoltà di recesso)
- Art. 16 (Coassicurazione e delega)
- Art. 17 (Gestione del Contratto)

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**4.4) SCHEMA DI POLIZZA Incendio ed Altri Eventi – Allegato D4**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue devono intendersi per:

**Assicurato**

La persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata garanzia.

**Broker**

Il Broker affidatario del servizio di cui si avvale l'Ente Contraente: Assidea srl;

<b>Contraente</b>	L'Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso che stipula il presente contratto assicurativo, nell'interesse proprio e/o di altri;
<b>Condizioni di Assicurazione</b>	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
<b>Franchigia</b>	L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
<b>Scoperto</b>	la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
<b>Garanzia</b>	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
<b>Indennizzo</b>	La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
<b>Risarcimento</b>	La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
<b>Rischio</b>	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società</b>	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA  
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA  
CONTRO I DANNI DA INCENDIO ED ALTRI EVENTI**

**Sezione 1**

**Art. 1(Sez. 1) -Oggetto dell'Assicurazione-**

La Società assicura i seguenti beni e le seguenti fattispecie, per le seguenti somme:

<b>Partita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Somma Assicurata</b>
I. <b>Beni immobili</b>	Intendendosi per tali fabbricati, edificati o loro parti di proprietà e/o amministrati e/o detenuti e/o condotti, compresi quelli che la Contraente, di seguito denominata Ente, abbia e/o conceda in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione, nulla escluso né eccettuato, compresi fissi, infissi,	€ 250.000.000,00
30		

---

recinzioni, opere di fondazione od interrato, impianti ed installazioni di illuminazione, di ascensori, di montacarichi, di rilevazione e segnalazione e quant'altro destinato a servizio o ornamento dei beni immobili di proprietà e/o amministrati e/o detenuti e/o condotti dall'Ente.

**II. Beni mobili**

Intendendosi per tali tutto quanto di proprietà e/o amministrato dall'Ente nonché le cose di terzi che essa abbia e/o conceda in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, posti all'interno delle aree in cui sono ubicati i beni immobili di cui al precedente punto 1, ovvero all'aperto per loro destinazione d'uso, con l'inclusione di prodotti necessari per l'attività dell'assicurato, scorte e materiale di consumo, imballaggi, infiammabili, lastre di cristallo e vetro, insegne anche in materiale plastico e luminose, e relative intelaiature, purché pertinenti ai fabbricati, nonché di valori, eventuali quadri, dipinti, arazzi e/o oggetti d'arte o di particolare valore scientifico; mezzi semoventi o autoveicoli in genere non registrati al P.R.A.

**III. Ricorso di terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quali civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali- dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro e sino alla concorrenza del 10% del massimale. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'assicurato.

€ 5.000.000,00=

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.

contro i danni materiali e diretti causati da:

1. **Incendio**, combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

2. **Esplosione**, sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
3. **Implosione**, repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi;
4. **Scoppio**, anche esterno, repentino dirompere di contenitori o corpi per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio;
5. **Azione del fulmine**, anche senza sviluppo di fiamma;
6. **Onda sonora**, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. **Urto di veicoli stradali**, in transito sulla pubblica via, non appartenenti e non in uso all'Ente Assicurato;
8. **Caduta aeromobili** o corpi orbitanti meteoriti, loro parti o cose da essi trasportate.

e conto i danni, causati da:

9. **Fumo**: fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini o quand'anche sviluppatosi in seguito ad incendio di beni diversi da quelli assicurati;
10. **Fenomeno elettrico**, intendendosi per tale correnti o scariche elettriche da qualsiasi motivo provocate, che provochino conseguenze sui beni assicurati anche se di proprietà di terzi, con l'esclusione dei danni prodotti da usura e carenza di manutenzione, nonché dei danni di cui deve rispondere per legge o contratto il costruttore e/o il fornitore del bene danneggiato ed, infine conseguenti ai difetti noti al momento della stipula del contratto;
11. **Rottura accidentale di lastre** di cristallo, mezzo cristallo o vetro stampato anche se decorato. Sono in garanzia i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione conseguente alla rottura per causa accidentale o per fatto di terzi delle su menzionate lastre con altre nuove eguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto ed installazione.

Limitatamente a questa garanzia sono, però, esclusi i danni:

- a) conseguenti agli eventi atmosferici;
- b) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di manodopera esterna.
12. **Demolizione o sgombero di macerie**, intendendosi per tali le spese di demolizione, smaltimento, ricollocazione, sgombero e maggiori spese necessarie per l'osservanza di leggi e regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolino sia la costruzione o la riparazione di fabbricati e strutture, sia l'uso dei suoli;
13. **Caduta di ascensori e montacarichi**, relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle parti meccaniche dell'impianto e dalle altre parti dell'immobile;
14. **Parificazione danni**. Sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o i danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza.

#### Art. 2 (Sez. 1) -Limiti e sottolimiti di indennizzo-

Il presente Schema di polizza prevede per questa Sezione l'applicazione di limiti e/o sottolimiti di risarcimento come dalla tabella riportata:

Evento e/o garanzia	Limite di indennizzo (euro)
Per sinistro, salvo limiti inferiori di seguito riportati	20.000.000,00=
Fenomeno elettrico per anno	100.000,00=
Fenomeno elettrico per sinistro	5.000,00=
Rottura lastre per sinistro	5.000,00=
Rottura lastre per anno	50.000,00=
Limite per singola lastra	1.000,00=



Evento e/o garanzia	Limite di indennizzo (euro)
Demolizione e sgombero	200.000,00=
Eventi atmosferici per sinistro	70% somma assicurata
Sovraccarico di neve per sinistro e per anno	5.000.000,00=
Inondazioni, esondazioni alluvioni, allagamenti per anno/sinistro	8.000.000,00=
Frane per sx e per anno	500.000,00=
Terremoto per sx e per anno	3.000.000,00=
Eventi socio politici per sx e per anno	8.000.000,00=
Atti di terrorismo per anno	10.000.000,00=
Fuoriuscita acqua condotta e ricerca guasti per sinistro	15.000,00=
Gelo per sx e per anno	200.000,00=
Anticipo indennizzi	2.000.000,00=
Onorario periti indennizzo liquidabile	2% max 100.000,00
Ricostruzioni archivi per sx e per anno	50.000,00=
Spese extra, per anno e per sinistro	30.000,00=
Perdita pigioni per sx e per anno	200.000,00=

### Art. 3 ( Sez. 1) –Franchigie e/o scoperti-

Il presente Schema di polizza prevede, per questa Sezione, l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di liquidazione dei danni risarcibili da parte della Società, come dalla tabella riportata:

Evento	Scoperto (percentuale)	Franchigia e/o minimo scoperto (Euro)
Franchigia frontale	-	500,00=
Fenomeno elettrico	-	250,00=
Eventi atmosferici	10%-	2.500,00=
Sovraccarico di neve	-	50.000,00=
Inondazioni, esondazioni alluvioni, allagamenti	10%-	5.000,00=
Frane	10%	10.000,00=
Eventi socio politici	10%-	2.500,00=
Atti di terrorismo	-	20.000,00=
Terremoto per ubicazione	20%	75.000,00=
Fuoriuscita acqua condotta - ricerca guasto	-	1.500,00=
Mancato freddo	-	1.500,00=
Gelo	-	5.000,00=
Spese extra	10%	2.500,00=
Rottura lastre	-	100,00=

---

Perdita pigioni

10%

10.000,00

---

#### Art. 4 (Sez. 1) – Estensioni-

Si intendono compresi nella garanzia i danni riconducibili a:

- a. **Eventi atmosferici**, intendendosi per tali uragano, bufera, tempesta, nubifragio, trombe d'aria/acqua, grandine, caduta di alberi, vento ed urto di cose da esso trascinate o fatte crollare.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a qualsiasi altra apertura anche protetta da solo vetro, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

- b) subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

A deroga di quanto sopra riportato l'assicurazione sarà operante per beni mobili che per natura o destinazione si trovino, nell'ambito dell'Ente, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, previa applicazione, in caso di sinistro indennizzabile, di uno scoperto del 20% min. € 3.000,00 e un limite di indennizzo per sinistro di € 50.000,00.

- b) **Sovraccarico di neve** sui tetti, compresi i danni che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, di pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve e con l'esclusione dei danni a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982) e al loro contenuto, dei danni a capannoni pressostatici e al loro contenuto, dei danni a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che tale rifacimento risulti ininfluenza ai fini della presente estensione) e al loro contenuto, dei danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, nonché dei danni causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia.

- c) **Inondazioni, esondazioni, alluvioni e allagamenti**, anche se conseguenti a terremoto;

**Limitatamente alla presente, in aggiunta a quanto stabilito dall'art.5, la Società non risponde dei danni:**

- derivanti da umidità o stillicidio;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
- a enti mobili all'aperto;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.

A deroga di quanto sopra riportato, l'assicurazione sarà operante per beni mobili che per natura o destinazione si trovino, nell'ambito dell'Ente, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, previa applicazione, in caso di sinistro indennizzabile, di uno scoperto del 20% min. € 5.000,00 e un limite di indennizzo per sinistro di € 100.000,00.

- d) **Frane**, ossia smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, slavine, valanghe, cadute di massi;
- e) **Eventi sociopolitici**, ossia i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero o sommossa. Sono, inoltre, coperti gli altri danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

La società non risponde dei danni, comunque, conseguenti alla seguente estensione di garanzia:

- a). di inondazione o frana;
- c). di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d). subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e). causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f). verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g). dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati;

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

f) **Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato**

Intendendosi per tali le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 3 percento del premio.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

g) **Terremoto**

Relativamente ai danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

- h) **Fuoriuscita di acqua condotta**, compresa anche l'acqua piovana, causata da guasto o rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o, comunque, da strutture di veicolazione, compresi i danni provocati da rigurgiti di fogna, compresi i costi di ricerca e ripristino del guasto inerente la fuoriuscita di acqua condotta;

- i) **Dispersione sostanze**. La Società risponde dei danni di dispersione delle sostanze liquide e/o gassose contenute in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

**Limitatamente alla presente garanzia, in aggiunta a quanto stabilito dall'art.5, la Società non risponde dei danni:**

- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e della sua riparazione.

- l) **Gelo**. La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 72 ore antecedenti il sinistro.

m) **Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### **Art. 5 (Sez. 1) – Esclusioni-**

La garanzia non comprende i danni:

- prodotti da usura, carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore e il fornitore;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- conseguenti a fenomeni prodotti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- conseguenti a dolo del contraente o dell'assicurato;
- conseguenti a smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è stata prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, mancato godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- causati da maremoti, eruzioni vulcaniche;
- di ( cyber exclusion ):
  - a. perdita, alterazione o distruzione dei dati, programmi di codifica o software;
  - b. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
  - c. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di internet o intranet;
  - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
  - c) computer o virus o software simili ( es.: trjoan, vermi, ecc.);
  - d) uso di indirizzi internet, siti web o intranet;
  - e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti – web o intranet;
- e per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a:
- f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale ( come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
  - g) violazione della L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni,

semprechè tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza.

Naturalmente nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1 e 2 derivi altro danno materiale e diretto, tale danno e le eventuali relative conseguenze si intendono coperte dalla presente polizza.

- Da Inquinamento e/ contaminazione ambientale
- Causati da eruzioni vulcaniche
- Causati da guasti a linee di alimentazioni

#### **Cose assicurabili a condizioni speciali**

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

A) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

B) archivi, documenti, disegni, registri, microfiches, fotocolor;

C) schede, dischi, nastri e film per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;

D) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

E) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Compagnia risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

#### **Art. 6 (Sez. 1) - Condizioni integrative-**

- a) **Anticipo indennizzi.** La Società liquiderà, prima dell'indennizzo definitivo, un acconto pari al 50% dell'importo presumibile per tale indennizzo in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia quantificabile in un importo pari ad almeno € 100.000,00=; l'obbligo della Società verrà in essere entro 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
  - b) **Onorari periti.** In caso di sinistro indennizzabile la Società rimborserà le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dal successivo art. 13). In caso di lodo arbitrale la Società rimborserà la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, sempreché l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all'Ente.
  - c) **Ricostruzione archivi.** Nell'evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, fosse danneggiato il materiale di archivio allocato negli uffici dell'Ente, la Società rimborserà, per il rifacimento della documentazione, una somma addizionale pari al 15% del danno complessivo accertato per i beni mobili.
  - d) **Colpa grave.** L'assicurazione si intende operante quand'anche il danno sia stato prodotto per colpa grave dell'Ente, di suoi preposti o Amministratori.
  - e) **Danni consequenziali,** intendendosi per tali i danni subiti dai beni assicurati in conseguenza di eventi che colpiscano beni di proprietà dell'Ente e/o di terzi e che siano previsti dalle presenti condizioni di polizza. Nel caso in cui i danni consequenziali siano causati da eventi che abbiano colpito beni di terzi si intende inoperante il successivo art. 16 (Rinuncia al diritto di rivalsa).
  - f) **Perdita pigioni.** La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento di fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.
1. g) **Spese extra (extra expenses)** La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, rimborsa, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo (intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro) e riguardino, a titolo di esempio:
- L'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
  - Il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
  - Le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
  - Gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

**La Società non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**

- Scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- Difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Non sono rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo o, comunque, le maggiori spese nel caso in cui l'attività dell'Ente assicurato venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

E' condizione essenziale che l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro 12 mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

**Art. 7 (Sez. 1) - Determinazione dell'ammontare del danno -**

A) La determinazione del valore dei beni al momento del sinistro ai sensi della presente sezione (Valore a nuovo) sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- 1) Fabbricati – si stima il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo dell'intero fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area su cui esso insiste;
- 2) Macchinari – si stima il costo di sostituzione dei macchinari con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri fiscali;
- 3) Altri Beni – si stima il costo di sostituzione di detti beni, che non potrà comunque eccedere il prezzo di mercato eventualmente applicabile.

Qualora a seguito di un sinistro risultino danneggiati beni venduti in attesa di consegna, purchè non siano assicurati dall'acquirente e non risulti possibile sostituirli con equivalenti beni illesi, l'indennizzo sarà determinato sulla base del prezzo di vendita convenuto, meno tutti gli sconti e gli eventuali abbuoni, nonché le spese a cui tali beni sarebbero stati soggetti se nessun sinistro fosse avvenuto. L'accordo di vendita dei beni in questione dovrà essere provato per iscritto.

- B) La determinazione dell'indennizzo dovuto dalla compagnia ai sensi della presente sezione sarà effettuata come segue:
- 1) Se il valore assicurato è superiore od uguale al "valore a nuovo" del relativo bene, come sopra determinato, l'indennizzo sarà pari al detto "valore a nuovo";
  - 2) Se il valore assicurato è inferiore al "Valore a nuovo" del relativo bene, come sopra determinato, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il valore assicurato ed il "valore a nuovo".

Nei limiti e subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi che precedono, i costi di rimpiazzo ( pari alla differenza tra "Valore a nuovo" e valore effettivo dei relativi beni nello stato in cui si trovano al momento del sinistro determinato senza l'applicazione dei criteri di cui alla lettera "A" che precede ) saranno rimborsati dalla compagnia entro 30 giorni dalla data, rispettivamente: per il caso di fabbricati, di ultimazione dei lavori di costruzione, e per il caso di macchinari ed altri beni, di sostituzione. Fermo restando che detta data – salvi casi di forza maggiore – non potrà comunque eccedere i 12 mesi dalla data di determinazione consensuale del danno o di perizia.

**Art. 8 (Sez. 1) -Variazioni del rischio-**

In relazione a quanto previsto agli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, e previo esonero per l'Ente dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei beni immobili assicurati o contenenti i beni mobili assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, gli elementi presentati dall'Ente sono considerati sufficienti per l'apprezzamento dei rischi assicurati ai sensi della presente polizza.

L'eventuale mancata comunicazione di sinistri che abbiano coinvolto, in tempi precedenti la stipulazione del presente contratto, i beni e/o le fattispecie di cui ai precedenti artt. 1), 4) e 6) Sez. 1, non sarà invocata dalla Società come motivo di impugnazione per la liquidazione dell'indennizzo o del risarcimento del sinistro fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli artt. 1896, 1897 e 1898 del codice civile, ed in tali casi:

- l'eventuale variazione del premio decorrerà dal momento in cui il mutamento del rischio si è verificato, e la stessa sarà formalizzata mediante emissione di apposita appendice;
- la regolazione del premio (attiva o passiva) sarà contabilizzata in via posticipata rispetto alla scadenza dell'annualità assicurativa in cui si è verificata la variazione di rischio;
- ove l'Assicurato abbia in buona fede mancato una circostanza costituente un aggravamento qualitativo del rischio, avrà uguale diritto all' indennizzo del danno nel frattempo verificatosi, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'eventuale premio aggiuntivo.

### **Art. 9 (Sez. 1) –Ispezione dei beni assicurati-**

La Compagnia ha in ogni momento il diritto di esaminare i Beni ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni ad essi relativi.

**CONDIZIONI DI GARANZIA**  
**DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**  
**CONTRO I DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE**  
**SEZIONE 2**

### **Art. 1 (sez. 2) -Oggetto dell'assicurazione-**

La Società assicura sino a concorrenza del massimale di seguito riportato, la somma che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata questa assicurazione, nella sua qualità di proprietario, conduttore o gestore dei beni assicurati.

A titolo descrittivo e non limitativo, la garanzia comprende i danni derivanti :

- dallo spargimento di acqua e rigurgito di fognature, conseguenti a rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
- dalla caduta di antenne radio-televisive facenti parte di impianto centralizzato ;
- dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi per bambini di pertinenza del Fabbricato ;
- da Incendio, scoppio, esplosione;
- da caduta accidentale di neve dai tetti e dalle coperture in genere;
- da fatto doloso di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;

### **Art. 2 (Sez. 2 )- Massimali assicurati-**

Con riferimento a questa sezione, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali di garanzia:

Responsabilità Civile verso Terzi:

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| - per ogni sinistro            | € 1.000.000,00 |
| - con il limite per persona di | € 1.000.000,00 |
| - con il limite per cose di    | € 1.000.000,00 |

### **Art. 3 (Sez. 2) -Delimitazioni ed esclusioni-**

Con riferimento a questa sezione, non sono considerati terzi

- se con lui conviventi : il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine ;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui sopra ;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla conduzione, manutenzione o pulizia del Fabbricato e dei relativi impianti.

Con riferimento a questa sezione, sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali ;
- da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi di industrie, commerci, arti o professioni;
- da inquinamento ;
- da furto ;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- derivanti da campi elettromagnetici;
- derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;

- risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla D.Lgs. nr. 209/2005, ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
- conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi salvo, eccezion fatta per le cose che per volume o peso non possono essere rimosse.

#### **Art. 4 (Sez. 2) -Fuoriuscita di acqua condotta, gelo ed occlusione-**

La Società risponde dei danni da fuoriuscita di acqua condotta, gelo ed occlusione di tubazioni e condutture, impianti idrici, igienici e di riscaldamento (esclusi quelli di raccolta e deflusso dell'acqua piovana) stabilmente installati all'interno del Fabbricato a seguito di rottura accidentale.

La presente copertura si intende prestata, sino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno.

#### **Art. 5 (Sez. 2) -Interruzioni di attività-**

Vengono compresi in garanzia i danni conseguenti a interruzioni e/o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

La presente copertura si intende prestata, sino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno.

#### **Art. 6 (Sez. 2) -Danni da furto-**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art.3) di questa sezione, l'assicurazione vale per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere il fatto – di impalcature e/o ponteggi eretti o fatti erigere dall'Assicurato.

#### **Art. 7 (Sez. 2) -Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione-**

L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato, a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto e che l'assicurato abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

#### **Art. 8 (Sez. 2) -Franchigia-**

Resta convenuto che per ogni sinistro indennizzato resterà a carico del Contraente l'importo della franchigia fissa per sinistro pari ad Euro 2.500,00.

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **SEZIONE 3**

#### **Art. 9 Pagamento del premio e termini di rispetto**

L'Ente pagherà alla Società, per il tramite del broker di cui al successivo art.22, a ogni scadenza e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione. Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui al precedente art. 8) sez. 1 ed al successivo art. 10).

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima saranno versate entro 60 (sessanta) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.



Ai sensi di quanto sopra si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società con le modalità previste al successivo art. 11.

Il pagamento dei premi effettuati per il tramite del broker, hanno effetto liberatorio per l'Ente Contraente.

I flussi finanziari inerenti il presente contratto (premi e franchigie), effettuati dall'Ente al Broker e per esso alla Società, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.3 comma 9 bis.

#### **Art. 10 Procedure per la gestione dei sinistri**

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

##### **1) In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:**

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese sostenute a tale scopo sono a carico della compagnia nei limiti previsti dall'art.1914 c.c.;
- b) darne avviso alla compagnia entro 15 (Quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del c.c.;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1015 del c.c.

Il contraente o l'assicurato deve altresì:

- c) ove applicabile, rendere, nei 15 (quindici) giorni successivi, dichiarazione scritta alle autorità competenti del luogo, precisando in particolare, la data di verifica del sinistro; la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla compagnia;
- d) non alterare lo stato dei luoghi dei beni e, comunque, conservare traccia del sinistro fino al termine delle operazioni peritali, senza che ciò attribuisca al contraente/assicurato alcun diritto all'indennizzo;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni esistenti al momento del sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione della compagnia i propri documenti contabili o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dalla compagnia o dai periti da questa incaricati, ai fini delle necessarie indagini e verifiche.

Nel caso di danni da interruzione di esercizio (semprechè la relativa garanzia sia stata acquistata), il contraente o l'assicurato dovrà:

- f) fare e permettere che sia fatto tutto ciò che è ragionevolmente possibile, anche su indicazione della compagnia, per minimizzare o impedire l'interruzione dell'attività a causa del sinistro;
- g) fornire alla compagnia, non appena possibile, una descrizione particolareggiata dei danni subiti a causa dell'interruzione o riduzione dell'attività.

Se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di salvataggio di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo; qualora invece, l'omissione sia dipesa da colpa, la compagnia ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

##### **2) Osservazione del bilancio tecnico**

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare all'Ente, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente punto b.1);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Ente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

##### **3) Gestione delle vertenze**

**3a)** La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra

Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**3b) Il Broker** - Assiste la Contraente e la Società in ogni fase della vertenza.

#### **Art. 11 Esagerazione dolosa del danno**

Il contraente / assicurato che esageri dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti, danneggiati o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulti, sottragga o manometta beni salvati, utilizzi mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce del sinistro o contribuisca alla sua verifica, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 12 Procedura per la determinazione del danno risarcibile**

L'ammontare del danno risarcibile ai sensi della presente polizza sarà determinato come segue:

- direttamente dalla compagnia o da periti da questa incaricati, in contraddittorio con il contraente / assicurato o persona da esso designata.

Oppure, a richiesta di una delle parti:

- mediante periti nominati uno dalla compagnia e uno dal contraente / assicurato con apposito atto scritto.

I due periti così nominati dovranno nominare un terzo qualora vi sia disaccordo fra loro in merito alla determinazione del danno risarcibile, ed anche prima, qualora ne faccia richiesta uno di essi. Il terzo perito interverrà soltanto in caso di disaccordo tra i primi due e le decisioni sulle questioni controverse saranno adottate a maggioranza.

Ciascun perito avrà facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri soggetti, i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali ma non potranno partecipare alla decisione in merito alla determinazione del danno risarcibile.

Qualora una delle parti provveda alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, saranno demandate al presidente del tribunale del luogo in cui il sinistro si è verificato.

La compagnia indennizzerà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli oneri dei periti, consulenti e/o professionisti in genere, che l'assicurato abbia nominato ai sensi delle disposizioni che precedono, fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza e purchè preventivamente autorizzati dalla compagnia.

Resta convenuto che l'ammontare degli onorari rimborsabili non potrà comunque eccedere quelli determinati secondo le tariffe professionali applicabili.

#### **Art. 13 Operazioni peritali**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

#### **Art. 14 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Qualora, in relazione al Sinistro, sia stato avviato un procedimento giudiziario, l'Assicurato potrà ottenere il pagamento dell'Indennizzo - salvo che il Sinistro sia stato determinato con dolo del Contraente/Assicurato - solo a condizione che venga rilasciata alla Compagnia una fidejussione bancaria od assicurativa a garanzia della restituzione dell'Indennizzo pagato dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora all'esito del giudizio risulti che il Sinistro non è coperto dall'Assicurazione.

#### **Art. 15 Aggiornamento delle somme assicurate**

Premesso che le somme assicurate riguardano la totalità dei beni mobili e beni immobili come definiti al precedente Art. 1) sez. 1, e che l'Ente fornirà alla Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, un aggiornamento delle somme assicurate di tali beni con l'indicazione del loro valore come da precedente Art. 7) sez 1 lett. a), punti a.1) ed a.2), si precisa che:

- a) la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Ente, eventuali beni che siano dalla stessa acquisiti e/o alla stessa trasferiti ope legis durante il periodo di assicurazione, entro il limite massimo del 20% della somma assicurata totale, fermo l'obbligo del Contraente di corrispondere le differenze di premio preventivamente pattuito derivanti dall'aggravamento;
- b) la Società accetterà come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione predisposta dall'Ente e, fermo restando che tali valori non costituiscono "stima accettata" ai sensi dell'art. 1908 del codice civile e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

L'Ente si impegna a comunicare entro 120 giorni dalla scadenza delle rate annuali successive, i dati consuntivi necessari all'aggiornamento delle somme assicurate di cui al precedente art. 1) sez. 1.

#### **Art. 16 Forma delle comunicazioni**

Le comunicazioni tra la Società assicuratrice e l'Ente dovranno tenersi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). E' tuttavia consentito l'uso della posta elettronica ordinaria, fax, oltrechè, delle raccomandate a/r.

Le comunicazioni dovranno avvenire per il tramite del broker di cui al successivo art. 22.

#### **Art. 17 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri**

In caso di sinistro l'Ente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio a questa derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi a suo carico. Qualora si accerti che l'inadempienza è imputabile a colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Nel caso in cui venisse accertata connivenza con eventuali terzi danneggiati o favoritismo riguardo alle loro pretese, decadono i diritti derivanti dal contratto.

#### **Art. 18 Titolarità dei diritti**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### **Art. 19 Facoltà di recesso**

Avvenuto il sinistro, fino al sessantesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

#### **Art. 20 Imposte**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico dell'Ente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 21 Durata del contratto**

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 15.07.2018 alle ore 24:00 del 15.07.2019, e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta.

Inoltre, alla scadenza del contratto, salvo il caso di recesso per sinistro, la Società si impegna, su richiesta del Contraente, a concedere una proroga dell'assicurazione per un periodo di 2 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo contratto. All'Ente competerà, comunque, il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza.

#### **Art. 22 Riferimento al codice civile – Foro competente**

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente.

#### **Art. 23 Coassicurazione e Delega**

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
2+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 22, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Coassicuratrice Delegataria è incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Coassicuratrice Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.
- f) Alla Coassicuratrice Delegataria è attribuita la rappresentanza processuale delle altre compagnie mandanti e pertanto, l'azione promossa contro la sola delegataria spiegherà i suoi effetti anche nei confronti delle coassicuratrici deleganti.

#### Art. 24 Buona fede

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

#### Art. 25 Gestione del contratto

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea Srl, Piazza V. Emanuele n.23 – 86100 Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: [gestione.area3@pec.assidea.it](mailto:gestione.area3@pec.assidea.it), in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000505802, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 20, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

L'Ente Contraente

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 8 Pagamento del premio e termini di rispetto
- Art. 9 Procedure per la gestione dei sinistri
- Art. 10 Aggiornamento delle somme assicurate
- ~~Art.~~ 15 Facoltà di recesso
- Art. 20 Coassicurazione e Delega

**5- CRITERI PREMIALI – OFFERTE MIGLIORATIVE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

I requisiti/condizioni definiti come **migliorativi**, possono essere offerti o meno, tutti o in parte, tramite l'apposito modello predisposto per l'Offerta Tecnica.

**5.1) Criteri premiali Lotto 1 – Infortuni**

<b>A. AUMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI</b>	<b>Max TOTALE PUNTI 50</b>
<b>B. AUMENTO DEL MASSIMO ESBORSO PER SINISTRO E PER ANNO</b>	<b>Max TOTALE PUNTI 20</b>

<b>VARIANTI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	
<b>A. AUMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI</b>	<b>Totale 50 punti</b>	
1. Raddoppio dei Capitali Assicurati per tutte le categorie di cui all'Art. 1.01 (Punti di Rischio-Persone Assicurate) dello Schema di Polizza, tramite adozione della seguente tabella:	punti 50	
<b>GARANZIE</b>	<b>CAPITALI ASSICURATI</b>	
in caso di morte	€ 500.000,00	
in caso di invalidità permanente	€ 500.000,00	
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 20.000,00	
2. Aumento dei Capitali Assicurati per tutte le categorie di cui all'Art. 1.01 (Punti di Rischio-Persone Assicurate) dello Schema di Polizza, tramite adozione della seguente tabella:	punti 25	
<b>GARANZIE</b>	<b>CAPITALI ASSICURATI</b>	
in caso di morte	€ 375.000,00	
in caso di invalidità permanente	€ 375.000,00	
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 15.000,00	

3. Nessun aumento	Punti 0	
<b>B. AUMENTO MASSIMO ESBORSO PER SINISTRO E PER ANNO</b>	<b>TOTALE 20</b>	
1. Aumento del 100% del massimo esborso per sinistro e per anno previsto all'Art.1.02 (Oggetto dell'Assicurazione) dello Schema di Polizza	Punti 20	
2. Aumento del 50% del massimo esborso per sinistro e per anno previsto all'Art.1.02 (Oggetto dell'Assicurazione) dello Schema di Polizza	Punti 10	
3. Nessun aumento	Punti 0	

## 5.2) Criteri premiali Lotto 2 – Danni Accidentali

<b>A. AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA</b>	<b>Max TOTALE PUNTI 50</b>
<b>B. ELIMINAZIONE DELLO SCOPERTO</b>	<b>Max TOTALE PUNTI 20</b>

VARIANTI	PUNTEGGIO
<b>A. AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA</b>	<b>Totale 50 punti</b>
1. Aumento della Somma Assicurata da Euro 25.000 a Euro 40.000	punti 50
2. Aumento della Somma Assicurata da Euro 25.000 a Euro 30.000	punti 20
3. Nessun aumento	Punti 0
<b>B. ELIMINAZIONE DELLO SCOPERTO</b>	<b>TOTALE 20</b>
1. Eliminazione dello Scoperto (10% col minimo di Euro 250,00)	Punti 20
2. Nessun eliminazione	Punti 0

## 5.3) Criteri premiali Lotto 3 – RCT/O

<b>A. MIGLIORIE SULLA FRANCHIGIA FISSA</b>	<b>Max TOTALE PUNTI 20</b>
<b>B. AUMENTO MASSIMALI</b>	<b>Max TOTALE PUNTI 20</b>
<b>C. AUMENTO LIMITI E SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO</b>	<b>Max TOTALE PUNTI 30</b>

<b>VARIANTI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>A. MIGLIORIE SULLA FRANCHIGIA FISSA</b>	<b>Totale 20 punti</b>
1) Eliminazione della franchigia fissa per ogni sinistro	punti 20
2) Riduzione della franchigia fissa per ogni sinistro da € 1.500,00 a € 750,00	punti 10
3) Nessuna condizione migliorativa	Punti 0
<b>B. AUMENTO MASSIMALI</b>	<b>TOTALE 20</b>
1. Aumento dei massimali di garanzia rispetto a quelli previsti in polizza a: RCT Euro 10.000.000,00 per sinistro Euro 10.000.000,00 per persona Euro 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali RCO Euro 10.000.000,00 per sinistro Euro 5.000.000,00 per persona	Punti 20
2. Aumento dei massimali di garanzia rispetto a quelli previsti in polizza a: RCT Euro 5.000.000,00 per sinistro Euro 5.000.000,00 per persona Euro 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali RCO Euro 5.000.000,00 per sinistro Euro 2.500.000,00 per persona	Punti 10
3. Nessun aumento dei massimali di garanzia previsti in polizza	Punti 0
<b>C. AUMENTO LIMITI E SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO</b>	<b>TOTALE 30 PUNTI</b>
1) Aumento dei Limiti e Sottolimiti di Risarcimento con adozione della seguente	Punti 30

Tabella:		
Causale	Per sinistro	Per anno assicurativo
danni cagionati ad impianti e condutture sotterranei	1.000.000,00	
danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento, vibrazioni del terreno	1.000.000,00	
danni a cose derivanti da incendio		1.000.000,00
danni derivanti da inquinamento accidentale		1.000.000,00
danni per interruzioni o sospensioni di attività di terzi		1.000.000,00
danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		500.000,00
cose in consegna e custodia	10.000,00	300.000,00
2) Aumento dei Limiti e Sottolimiti di Risarcimento con adozione della seguente Tabella:	Punti 15	
Causale	Per sinistro	Per anno assicurativo
danni cagionati ad impianti e condutture sotterranei	500.000,00	
danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento, vibrazioni del terreno	500.000,00	
danni a cose derivanti da incendio		500.000,00
danni derivanti da inquinamento accidentale		500.000,00
danni per interruzioni o sospensioni di attività di terzi		500.000,00
danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		250.000,00
cose in consegna e custodia	5.000,00	200.000,00
3) Nessun aumento dei Limiti e Sottolimiti di Risarcimento	Punti 0	

#### 5.4) Criteri premiali Lotto 4 – Incendio ed Altri Eventi

<b>SEZ. 1</b>	<b>Max TOTALE PUNTI 50</b>
<b>A. MIGLIORIE SUI LIMITI DI INDENNIZZO</b>	<b>Max TOTALE PUNTI 40</b>
<b>B. MIGLIORIE SULLA FRANCHIGIA</b> 48	<b>Max TOTALE PUNTI 10</b>



<b>SEZ. 2</b>	<b>Max TOTALE PUNTI 15</b>
<b>C. MIGLIORIE SULLA FRANCHIGIA</b>	
<b>SEZ. 3</b>	<b>Max TOTALE PUNTI 5</b>
<b>D. MIGLIORIE CONTRATTUALI</b>	

<b>VARIANTI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	
<b>SEZ. 1</b>	<b>Totale 50 punti</b>	
<b>A. MIGLIORIE SUI LIMITI DI INDENNIZZO</b>	<b>Totale 40 punti</b>	
<b>A.1 MIGLIORIE SUL LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO</b>	<b>Totale 20 punti</b>	
1) Aumento del Limite di indennizzo per sinistro da € 20.000.000,00 a € 40.000.000,00	punti 20	
2) Aumento del Limite di indennizzo per sinistro da € 20.000.000,00 a € 30.000.000,00	punti 10	
3) Nessun aumento	Punti 0	
<b>A.2 MIGLIORIE SUL LIMITE DI INDENNIZZO PER INONDAZIONI, ESONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTO</b>	<b>Totale 10 punti</b>	
1) Aumento del limite di indennizzo per Inondazioni, Esondazioni, Alluvioni, Allagamento da € 8.000.000,00 a € 10.000.000,00	Punti 10	
2) Nessun aumento	Punti 0	
<b>A.3 MIGLIORIE SUL LIMITE DI INDENNIZZO PER TERREMOTO</b>	<b>Totale 10 punti</b>	
1) Aumento del limite di indennizzo per Terremoto da € 3.000.000,00 a € 4.000.000,00	Punti 10	
2) Nessun aumento	Punti 0	
<b>B. MIGLIORIE SULLA FRANCHIGIA (Fuoriuscita Acqua Condotta-Ricerca Guasto)</b>	<b>TOTALE 10</b>	
1) Riduzione della Franchigia su Garanzia Fuoriuscita Acqua Condotta-Ricerca Guasto da € 1.500,00 a € 500,00	Punti 10	
2) Riduzione della Franchigia su Garanzia Fuoriuscita Acqua Condotta-Ricerca Guasto da € 1.500,00 a € 1.000,00	Punti 5	
3) Nessuna Riduzione	Punti 0	
<b>SEZ. 2</b> 49	<b>Totale 15 punti</b>	

<b>C) MIGLIORIE SULLA FRANCHIGIA</b>	<b>Punti 15</b>	
1) Riduzione della Franchigia per Sinistro di cui all'art. 8 – Sez. 2 da € 2.500,00 a € 1.000,00	Punti 15	
2) Riduzione della Franchigia per Sinistro di cui all'art. 8 – Sez. 2 da € 2.500,00 a € 1.500,00	Punti 10	
3) Riduzione della Franchigia per Sinistro di cui all'art. 8 – Sez. 2 da € 2.500,00 a € 2.000,00	Punti 5	
4) Nessuna Riduzione	Punti 0	
<b>SEZ. 3</b>	<b>Totale 5 punti</b>	
<b>D) MIGLIORIE CONTRATTUALI</b>	<b>Punti 5</b>	
1) Aumento del termine di denuncia dei Sinistri da giorni 15 a giorni 30	Punti 5	
2) Nessun aumento del termine di denuncia	Punti 0	